



**COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE**

**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO DELLE  
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO  
e per l'applicazione del relativo canone**

# INDICE

## ***TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI***

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

## ***TITOLO 2° IL PROCEDIMENTO***

- ART. 4 - LA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 5 - L'ISTRUTTORIA
- ART. 6 - IL RILASCIO
- ART. 7 - LA CAUZIONE
- ART. 8 - IL DINIEGO
- ART. 9 - LA DECADENZA
- ART. 10 - LA REVOCA, LA MODIFICA, LA SOSPENSIONE
- ART. 11 - IL RINNOVO, LA PROROGA

## ***TITOLO 3° I PARERI***

- ART. 12 - LA CONFERENZA DEI SERVIZI
- ART. 13 - COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

## ***TITOLO 4° OBBLIGHI E PRESCRIZIONI***

- ART. 15 - DURATA
- ART. 16 - RESPONSABILITA' PER DANNI
- ART. 17 - OBBLIGHI GENERALI
- ART. 18 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE

## ***TITOLO 5° DIVIETI E LIMITAZIONI***

- ART. 19 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 20 - AMPLIFICATORI SONORI

## ***TITOLO 6° OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA***

- ART. 21 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 22 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI DI BREVE DURATA

## ***TITOLO 7° CANONE DI OCCUPAZIONE***

- ART. 23 - OGGETTO DEL CANONE
- ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE
- ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO
- ART. 26 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 27 - COEFFICIENTI TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 28 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 29 - AGEVOLAZIONI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 30 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
- ART. 31 - NON APPLICAZIONE DEL CANONE
- ART. 32 - VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO
- ART. 33 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 34 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE
- ART. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 36 - RIMBORSI

## ***TITOLO 8° SANZIONI***

- ART. 37 - OCCUPAZIONI ABUSIVE ED ALTRE SANZIONI

## ***TITOLO 9° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

- ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 39 - NORME FINALI

# **Titolo 1**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato nel rispetto dell'interesse pubblico.

Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strada statale o provinciale che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune.

Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, del suolo pubblico con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.

Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

### **Art. 3 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione od autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Dirigente comunale competente.

Le occupazioni realizzate senza concessione od autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento di una indennità e anche alle sanzioni di cui al Titolo VIII.

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dal presente Regolamento le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma precedente, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows e simili di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura dei balconi.

## **Titolo II**

### **IL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 4 - LA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in carta legale al Dirigente competente, da consegnarsi all'Ufficio protocollo del Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
- b) l'indicazione del codice fiscale;
- c) la esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
- d) il motivo dell'occupazione, la durata della stessa nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
- e) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
- f) la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione.

#### **Art. 5 - L'ISTRUTTORIA**

La domanda di occupazione viene assegnata al Comando Vigili Urbani, Responsabile del relativo procedimento, sulla base delle competenze individuate dal presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.

In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune.

Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

Per acquisire i pareri obbligatori o facoltativi di altri Uffici e servizi, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda e gli eventuali atti istruttori compiuti all'esame della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13.

Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, richiedere altri pareri, con le modalità di cui al comma precedente.

Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone e della cauzione, se dovuti, trasmette la documentazione al Dirigente competente, PREVIA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 18.

#### **Art. 6 - IL RILASCIO**

Il Dirigente, a conclusione del procedimento, accertata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, rilascia le autorizzazioni e le concessioni di competenza.

Le autorizzazioni e le concessioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata di validità dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.

Nel caso di carenza istruttoria, tale da impedire la conclusione del procedimento, il Dirigente trasmette la documentazione al Responsabile del procedimento per le integrazioni necessarie, dandone comunicazione al richiedente.

Il Dirigente effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità, nonché sulla base dei pareri espressi dagli uffici in sede di Conferenza dei Servizi e degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 7 - LA CAUZIONE**

Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune.

Al termine della occupazione il titolare della concessione richiede lo svincolo della cauzione, previa verifica dello stato dell'area occupata..

La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino all'accertamento dell'assenza di danni, tale procedimento verrà concluso entro 30 gg. dalla domanda di rimborso.

#### **Art. 8 - IL DINIEGO**

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Dirigente competente e con la procedura di cui all'articolo 5 del Regolamento.

#### **Art. 9 - LA DECADENZA**

Sono causa di decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni:

- a) la terza violazione da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
- f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta alla sanzione di cui all'art. 37, terzo comma.

#### **Art. 10 - LA REVOCA, LA MODIFICA E LA SOSPENSIONE**

Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.

La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Dirigente competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.

La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al solo rimborso del canone eventualmente versato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

### **Art. 11 - IL RINNOVO E LA PROROGA**

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.

Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.

Il Dirigente competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.

In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di rinnovo al Dirigente comunale competente, il quale rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento.

Comunque non si dà corso nuova concessione qualora sussistano morosità da parte del cedente o da parte del titolare della precedente concessione.

## **Titolo III**

### **I PARERI**

#### **Art. 12 - LA CONFERENZA DEI SERVIZI**

I pareri preventivi obbligatori e facoltativi richiesti dal regolamento sono espressi in sede di Conferenza dei Servizi, che si riunisce con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento.

Al fine di consentire l'espressione dei pareri richiesti, è cura di ogni Responsabile del procedimento inviare copia della documentazione necessaria agli uffici interessati ed al Segretario della Conferenza, trattenendo il fascicolo originale.

La Conferenza provvede al coordinamento dell'uso del suolo pubblico nell'interesse degli stessi utilizzatori e della collettività.

#### **Art. 13 - COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

La Conferenza dei Servizi è composta da:

- Il Responsabile del procedimento come indicato nel comma 1 dell'art. 5;
- Il Segretario Comunale, incaricato dal Sindaco con funzioni di Presidente;
- Il Funzionario Tributi quale Segretario della Conferenza.

#### **Art. 14 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

La Conferenza dei Servizi si riunisce periodicamente ed è fatto obbligo a tutti di partecipare o di provvedere, in caso di impossibilità motivata, a delega esplicita in capo a dipendenti di adeguata competenza e qualifica professionale.

Il Segretario provvede a numerare e registrare secondo l'ordine di arrivo le pratiche in un apposito elenco, che costituisce l'ordine del giorno della seduta, nonché a redigere il verbale della stessa, indicando per ciascuna pratica i pareri espressi.



## **Titolo IV**

### **OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

#### **Art. 15 - DURATA**

Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Dirigente competente, sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

#### **Art. 16 - RESPONSABILITA' PER DANNI**

I danni eventualmente causati da opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto di autorizzazione o concessione.

Al termine della occupazione, qualora non vi sia rinnovo, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.

In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

#### **Art. 17 - OBBLIGHI GENERALI**

Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.

Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:

- a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
- b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
- c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

#### **Art. 18 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

In sede di Conferenza dei servizi, su proposta del Responsabile di procedimento, possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta (es. tipologia dell'arredo).

Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.

Le autorizzazioni e le concessioni relative alle tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle tende solari che non siano mantenute in buono stato.

Non potranno essere comunque concesse occupazioni permanenti antistanti attività commerciali e pubblici esercizi, che vadano a ricadere dinanzi al fronte di altri esercizi commerciali e/o artigianali.

Non potranno essere concesse occupazioni permanenti antistanti attività commerciali per superfici superiori alla superficie dell'attività risultanti in licenza.

Il titolare della concessione dovrà dotare lo spazio di un sopralzo (pedana) che identifichi l'area in concessione, salvo casi espressamente individuati dalla Commissione.

Il titolare d'occupazione è responsabile dell'ordine e della pulizia dell'area in concessione e degli spazi immediatamente adiacenti.

## **Titolo V**

### **DIVIETI E LIMITAZIONI**

#### **Art. 19 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (1)**

Le autorizzazioni di occupazione di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.

L'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche è vietato nelle aree individuate con apposita ordinanza.

#### **Art. 20 - AMPLIFICATORI SONORI**

L'uso degli amplificatori sonori (SU SUOLO PUBBLICO) è consentito nei termini previsti da apposita ordinanza sindacale.

Le bande musicali, le orchestre, i cori, e gli altri intrattenimenti su suolo pubblico devono, di norma, cessare alle ore 24,00.

I comizi e la propaganda elettorale derogano ai limiti di cui sopra.

## **Titolo VI**

### **OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA**

#### **Art. 21 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale mediante telegramma o via fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada.

La Polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste per l'occupazione abusiva.

L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

#### **Art. 22 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI DI BREVE DURATA**

Non sono soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore ad ore 4 (QUATTRO), riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.

Sono soggette a comunicazione e a nulla osta della Polizia Municipale le occupazioni di durata non superiore a 8 (OTTO) ore, riguardanti: piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro, operazioni di trasloco; operazioni di manutenzioni del verde.

Le occupazioni di cui al comma 2 di durata superiore a 8 (OTTO) ore sono soggette ad autorizzazione.

## **Titolo VII**

### **CANONE DI OCCUPAZIONE**

#### **Art. 23 - OGGETTO DEL CANONE**

Le occupazioni di qualsiasi natura permanenti e temporanee sono soggette a canone secondo le modalità del Regolamento e le misure di tariffa allegate. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo, per ciascun anno solare, non frazionabile.

Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione, misurata in ore o fasce orarie a seconda del tipo di occupazione.

Il canone è dovuto dal titolare della autorizzazione o della concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo.

Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate al fine della determinazione del canone in ragione del 10 %. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica il coefficiente corrispondente alla superficie prevalente.

Per le occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

#### **Art. 24 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE**

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

A tal fine le strade, le piazze e le aree del Comune sono classificate in 4 categorie, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata dalla valutazione di elementi caratterizzanti la zona, quali la centralità, l'intensità abitativa, il flusso turistico, la presenza di attività commerciali e di servizio, la densità di traffico, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

Alle singole categorie è attribuito un coefficiente rappresentativo della loro importanza.

***ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA:***

**CATEGORIA PRIMA  
COEFFICIENTE 1**

- Via Pagana,
- Via Antonio Gramsci (con esclusione del tratto dietro l'Hotel Lido),
- Via Andrea Doria,
- Piazza Vittorio Veneto,
- Largo Antonio Giusti,
- Via Roma (da Largo Antonio Giusti ad incrocio con Corso Elia Rainusso),
- Via Torino,
- Via della Libertà,
- Via Partigiani d'Italia,
- Via Giovanni da Pescino,
- Via Algeria;
- Piazza Martiri della Libertà;
- Salita Al Castello;
- Corso Marconi;
- Via Luciano Manara;
- Piazza Sant'Erasmus;
- Vico Chiuso alla Loggetta:
- Via Favale (tratto sino all'angolo con Via J.Ruffini)
- Via Tommaso Bottaro:
- Vico Chiuso Masaniello;
- Via Marsala (tratto fra Via Tommaso Bottaro e Via J.Ruffini)
- Via Nino Bixio (solo tratto fra Via Garibaldi e Via Jacopo Ruffini)
- Via Garibaldi,
- Calata Porto;
- P.tta Cantiere;
- Salita Montebello (Tratto fra Via Garibaldi e Via J.Ruffini)
- Via Jacopo Ruffini (Tratto dopo incrocio con Salita Montebello)
- Via Milite Ignoto;
- Lungomare R.Rossetti;
- Via Paraggi a Mare;
- Via Paraggi a Monte;
- Piazza Caprera;
- Via Palestro,
- Via Solimano (tratto Via Partigiani d'Italia – Via Don Minzoni)
- Via Maragliano (tratto fra Via T. Bottaro e Via J. Ruffini)

**CATEGORIA SECONDA  
COEFFICIENTE 0,75**

- Via Antonio Gramsci ( Per la sola parte dietro l'Hotel Lido);
- Piazzetta degli Alpini;
- Largo Amendola;
- Via dell'Arco;
- Piazza F.lli Bandiera;
- Via Cairoli;

- Via Cavour;
- Via Cervetti Vignolo (solo tratto fra corso Matteotti e Via XXV Aprile)
- Via Domizio Costa;
- Via Isabella Costa (solo tratto sino alla curva)
- Via Luisito Costa;
- Via Costasecca (sino ingresso Ospedale),
- Via Dogali (sino all'angolo con Via Centurione)
- Via Favale (sino al campetto – Autosilos)
- Via Gimelli;
- Via Giunchetto;
- Via Goito;
- Via Privata dei Leveroni;
- Via Goffredo Mameli;
- Via Maragliano (tratto dopo incrocio Via J. Ruffini)
- Corso Matteotti;
- Piazza Giuseppe Mazzini;
- Via Don Minzoni;
- Via Nino Bixio (dopo incrocio con Via J.Ruffini);
- Piazza Raoul Nobili
- Piazza Pellerano Murtula;
- Corso Elia Rainusso;
- Via Roma (dall'incrocio con Corso Elia Rainusso);
- Via Jacopo Ruffini (sino all'angolo con Salita Montebello);
- Piazza San Bernardo;
- Via San Bernardo;
- Piazza San Siro;
- Via Solimano (dopo incrocio con Via Don Minzoni)
- Passo Solimano;
- Via Alla Stazione;
- Via XXV Aprile;
- Via della Vittoria;

**CATEGORIA TERZA**  
**COEFFICIENTE 0,5**

- Via Fratelli Arpe,
- Via Aurelia;
- Via Bellosguardo;
- Via Belvedere,
- Via Privata A.Bifani,
- Via Luigi Bozzo;
- Via Privata Eugenio Broccardi;
- Via Buonincontri,
- Via Alla Cantina;
- P.tta Cappuccini;
- Via Alla Castagna,
- Via Principe Centurione;
- P.le Chierichetti;
- Via Privata Assunta Costa;
- Via Benedetto Costa;

- Via Fortunato Costa;
- Via Giuseppe Costa;
- Via Privata Costa Carmagnola;
- Via Costamezzana Paraggi;
- Via Costasecca (dopo ingresso Ospedale)
- Via Crosa dell'Oro;
- Via Cervetti Vignolo (tratto fra Via XXV Aprile e Corso Rainusso)
- Salita Privata Crosa dell'Oro;
- Corso Nicolo Cuneo;
- Via Delpino Teramo;
- Via Dogali (tratto dopo angolo Via Centurione)
- Via Favale (dopo Campetto - Autosilos);
- Via Fiume;
- Via Frugone;
- Via dei Gelsomini;
- Via Giardini Del Mare;
- Via Privata Giovo;
- Via Privata dei Giuntini;
- Via Gorizia;
- Via G.B. Larco;
- Viale La Torre;
- Vico Lavatoi;
- Via Generale Liuzzi;
- Via Privata Alla Loggetta;
- Via Sacerdote F.Luxardo;
- Via Madonnetta;
- Via Marinai d'Italia;
- Via Marsala (dopo tratto Via T.Bottaro – Via J.Ruffini)
- Via Martiri del Turchino;
- Piazza Monsignor Luigi Mazzini;
- Viale Minerva;
- Via Priv. Maddalena Molfino;
- Via Al Monastero;
- Salita Montebello (dopo incrocio con Via J.Ruffini)
- Via Montecarlo;
- Via Montenevoso;
- Via Mortero;
- Piazza Raoul Nobili ;
- Salita Ospedale;
- Viale Privato Paradiso;
- Via Partigiano Berto Solimano;
- Via Priv. Giuseppe Pastine;
- Via dei Pellerano;
- Via Pino;
- Via Giovanni Pino;
- Via Amedeo Piaggio;
- Via Pontetto;
- Vico Quaquaro;
- Viale Privato Antonio Rainusso;
- Via Repellini;
- Via Roccatagliata;



- Piazza Roccatagliata;
- Via delle Rocche;
- Via Romana;
- Via San Francesco d'Assisi;
- Piazzale San Giacomo;
- Via San Lorenzo;
- Via San Siro;
- Salita Sant'Agostino;
- Via Santa Lucia;
- Via Camillo Sbarbaro;
- Viale Privato Sereno;
- Via Privata Soetti;
- Via Privata del Sole;
- Via Somalia;
- Via della Salute;
- Via Tigullio;
- Via Torre San Gioachino;
- Via Tre Novembre;
- Via Trento;
- Via Tre Scalini;
- Via Trieste;
- Via Tripoli;
- Via Tunisia;
- Via Privata agli Uliveti;
- Via Villa Bassa;
- Via Privata dei Villini;
- Via Zara;

**CATEGORIA QUARTA**  
**COEFFICIENTE 0,30**

- Via Baiucca;
- Salita Banchi;
- Via Busseto;
- Via Costamezzana San Siro,
- Via Costamezzana Paraggi;
- Via Costasecca ( dopo ingresso Ospedale ),
- Via Dolcina Alta;
- Via Figallo;
- Via Fontana;
- Via dei Gandolfi;
- Via Francesco Gandolfi;
- Via Sac. G.A.Garibotti;
- Via Gave;
- Via Pero;
- Via Santa Barbara,
- Via Simone Stefani

## Art. 25 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE ANNUO

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa annua per mq. o metro lineare è Euro 56,55.

La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie di occupazione è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 24.

I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

<i>TIPO OCCUPAZIONE</i>	<i>COEFFICIENTE</i>
• Occupazioni con chioschi o edicole	<b>2,00</b>
• Occupazioni con banchi per fiori, frutta,verdura	<b>1,50</b>
• Occupazioni con banchi per abbigliamento	<b>1,50</b>
• Occupazioni antistanti esercizi Pubblici quali Bar -Caffetterie	<b>2,50</b>
• Occupazioni antistanti esercizi Pubblici quali Ristoranti Pizzeria	<b>2,70</b>
• Occupazioni antistanti esercizi per esposizione di fiori, frutta e verdura	<b>2,50</b>
• Occupazioni antistanti per esposizione altre attività commerciali	<b>2,50</b>
• Occupazioni spazi sovrastanti o sottostanti	<b>1,00</b>
• Occupazione per parcheggi	<b>3,00</b>
• Passi carrabili	<b>1,00</b>
• Occupazioni antistanti accessi carrabili di aree altrimenti utilizzabili per la sosta dei veicoli	<b>0,90</b>
• Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti	<b>3,00</b>
• Occupazioni con impianti e giochi per l'infanzia	<b>0,20</b>
• Altre categorie non comprese nella precedente elencazione ma comunque senza ritorno economico	<b>1,00</b>

In casi di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla cessione.

*NON SI POTRANNO RILASCIARE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO A SUBENTRANTI NELL'ATTIVITA' O NEGLI STESSI LOCALI QUALORA SUSSISTANO SITUAZIONI DI MOROSITA' PREGRESSE DA PARTE DEL PRECEDENTE CONCESSIONARIO.*

La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente Regolamento.

## Art. 26 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE)

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di **Euro 0.155**.

**Tale importo viene incrementato del 80% nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.**

I coefficienti di durata delle occupazioni per le diverse fattispecie sono stabiliti come segue:

- Occupazione temporanea entro 8 ore: **coefficiente 1**
- Occupazione temporanea fra 8 e 16 ore : **coefficiente 1**
- Occupazione oltre le 16 ore: **coefficiente 1**

#### **Art. 27 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie elencata:

- a) occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia: **coefficiente 1,00**
- b) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: **coefficiente 2,50**
- c) occupazioni poste in essere per l'installazione di attrazioni, giochi , divertimenti dello spettacolo viaggiante: **coefficiente 0,20**
- d) occupazioni temporanee realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto: **coefficiente 1,00**
- e) occupazione temporanee a servizio di Bar, caffetteria, ristoranti, pizzerie: **coefficiente 3,00;**
- f) occupazioni temporanee a servizio di negozi di fiori, frutta, verdura: **coefficiente 2,50;**

#### **Art. 28 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie di durata, di cui all'art. 26, per l'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 24; tale prodotto va ulteriormente moltiplicato per i coefficienti relativi al beneficio economico ritraibile dall'occupazione di cui all'art. 25, particolari fattispecie di cui all'art. 27 e diminuito delle eventuali agevolazioni previste dall'art. 29.

Derogano a queste disposizioni i titolari di posteggi al mercato settimanale per i quali il canone di concessione è accertato per 48 presenze, per la durata giornaliera di otto ore, con il coefficiente economico di occupazione due, senza maggiorazione stagionale.

Per le occupazioni temporanee concesse a titolari di Bar, caffetterie, etc. in occasione di spettacoli sarà comunque dovuto un canone non inferiore a Euro 25.95 giornaliera.

Per le occupazioni temporanee che comportano l'imposizione di un divieto di sosta con rimozione forzata sarà comunque dovuto un canone non inferiore a Euro 51.65.

In tutti gli altri casi qualora il canone dovuto sia inferiore a Euro 12.91, sarà comunque dovuto un canone pari a tale importo.

#### **Art. 29 - AGEVOLAZIONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza, al canone si applica una riduzione pari all'80 per cento dell'ammontare.

#### **Art. 30 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la tariffa minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50 per cento.

In sede di prima applicazione, il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da azienda di erogazione dei pubblici servizi e per

quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato in via forfetaria, ai sensi del comma 2, punto f) dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del numero di utenze alla data 31/12/99.

### **Art. 31 - NON APPLICAZIONE DEL CANONE**

Il canone non si applica per:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- e) le occupazioni occasionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci di cui all'art. 28 del presente Regolamento;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
- i) le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo mq. o lineare;
- n) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. ;
- o) le tende solari ;
- p) le occupazioni con fioriere;
- q) occupazioni edili relative ad interventi sulle facciate dei fabbricati riconducibili a quelle di restauro e risanamento conservativo giustificati dal particolare valore e pregio dell'apparato decorativo esistente, che deve risultare dal titolo autorizzativo su parere conforme della commissione edilizia. Il periodo di esenzione è pari a 2,5 giorni ogni 10 metri quadrati di superficie interessata dagli interventi sopracitati. Eventuali proroghe, comunque da autorizzare, dovranno corrispondere il canone intero.
- r) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori per conto del Comune.

### **Art. 32 - VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO**

Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare preventivamente al rilascio della concessione mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune, o mediante versamento diretto al Tesoriere

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

E' ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), qualora l'ammontare del canone sia superiore a Euro 516,46.

E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

### **Art. 33 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, comprese le eventuali proroghe, va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata, per l'intero periodo dell'occupazione, mediante apposito bollettino di conto corrente postale o mediante versamento diretto al tesoriere.

Per le occupazioni temporanee non subordinate ad alcuna autorizzazione da parte del Comune, il pagamento del canone può essere effettuato anche mediante versamento diretto ad agente incaricato.

E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi dell'art. 17, comma 87, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

### **Art. 34 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE**

Il Consiglio comunale può deliberare di affidare a terzi la riscossione del canone di occupazione permanente e temporanea, con le modalità e le procedure previste dalla legge e dal Regolamento delle Entrate.

### **Art. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza, viene effettuata con la procedura indicata nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nelle misure determinate dalla Giunta Comunale.

### **Art. 36 - RIMBORSI**

La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere presentata al Dirigente, competente per il rilascio della relativa concessione od autorizzazione, entro 5 anni dal pagamento.

Il Dirigente competente dispone il rimborso, se dovuto, entro sessanta giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

## **Titolo VIII**

### **SANZIONI**

#### **Art. 37 - OCCUPAZIONI ABUSIVE ED ALTRE SANZIONI**

Ai fini del calcolo delle sanzioni le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale.

Alle occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%.

Per le occupazioni abusive, oltre alla rimozione forzata a cura dell'amministrazione e con spese a carico dell'occupante, è inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285.

La violazione delle norme contenute nei titoli I, II, IV, V e VI del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa, a norma dell'art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il Dirigente competente.

## **Titolo IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 38 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° giorno dell'anno solare successivo a quello di approvazione; ai sensi ed in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Per l'anno solare di prima applicazione del presente Regolamento il pagamento del canone è da effettuare entro il **30 aprile 2000**.

#### **Art. 39 - NORME FINALI**

Le norme regolamentari e le disposizioni inerenti la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche restano in vigore relativamente alla applicazione della tassa per le annualità fino al 1999, compreso.

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento sono REVOCATE.

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	PROCEDIMENTO AFFIDATO A	PARERI OBBLIGATORI	TERMINE	AUTORITA' COMPETENTE
1. Occupazione per l'esecuzione di lavori edilizi e stradali	Polizia Municipale	Servizio Edilizia Privata	60 gg	Dirigente Polizia Municipale
2. Occupazione riguardante parchi e giardini	Polizia Municipale	Servizio Lavori Pubblici	60 gg	Dirigente Polizia Municipale
3. Occupazione antistante gli esercizi pubblici commerciali	Polizia Municipale	Servizio per le Attività Produttive	60 gg	Dirigente Polizia Municipale
4. Occupazione antistante gli esercizi pubblici commerciali (tavoli, vasi, tende, ombrelloni, insegne, esposizione di merce, ecc.)	Polizia Municipale	Urbanistica Servizio per Le Attività Produttive	60 gg	Dirigente Polizia Municipale
5. Occupazioni per mercati, fiere, posteggi isolati, di ambulanti ed altro di natura commerciale	Polizia Municipale	Servizio Per Le Attività Produttive	45 gg	Dirigente Polizia Municipale
6. Manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, collettive e del tempo libero	Polizia Municipale		15 gg	Dirigente Polizia Municipale
7. Esecuzione di traslochi, manutenzione del verde, parcheggi, ecc.	Polizia Municipale		15 gg	Dirigente Polizia Municipale
8. Occupazione di suolo pubblico con manomissione dello stesso (passi carrabili, condutture, infernotti, ecc.)	Polizia Municipale	Servizio Edilizia Privata	60 gg	Dirigente Polizia Municipale
9. Occupazione per vendite occasionali senza scopo di lucro, mostre esposizioni, spettacoli e trattenimenti	Polizia Municipale		60 gg	Dirigente Polizia Municipale
10. Occupazione per installazione addobbi e luminarie	Polizia Municipale	Servizio Edilizia Privata	60 gg	Dirigente Polizia Municipale